

**Tribunale ordinario di Milano***Sezione II civile*

Il Tribunale, nel procedimento di concordato preventivo [REDACTED]  
[REDACTED] iscritto al n. 53-1/2023 CP, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

d.ssa Luisa Vasile presidente

d.ssa Vincenza Agnese giudice

d.ssa Rosa Grippo giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

visto il ricorso ex art. 44 CCII depositato in data 18.01.2023 dalla [REDACTED]  
[REDACTED] e il successivo decreto con il quale questo Tribunale ha assegnato il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano; letta l'istanza depositata in data 16.02.2023 e accettata in data 17.02.2023, con la quale la società ricorrente ha chiesto, tra l'altro, di "i. essere autorizzata ai sensi dell'articolo 46 C.C.I.I., a stipulare il Contratto di Assunzione, a conferire, ove necessario, l'Incarico [REDACTED] (...) iii. dichiarare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 100 C.C.I.I., nulla osta al pagamento integrale dei crediti relativi alle retribuzioni dei dipendenti ancora attivi presso [REDACTED] riferibili alla mensilità di gennaio 2023.";

esaminato il parere espresso dal commissario giudiziale, con nota depositata in data 7.03.2023 sentito il giudice relatore;

osserva quanto segue.

Con la predetta istanza la società proponente ha cumulato l'autorizzazione a compiere tre atti diversi tra loro e, pertanto, si rende opportuno esaminare singolarmente le richieste avanzate.

**1) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE DEL SIG. [REDACTED] (cfr. 1.1 istanza)**

La società ha chiesto di "stipulare un contratto a tempo determinato di durata pari a 12 mesi così che sia garantito, in conformità al CCNL applicabile, un periodo di prova e dunque di libera recedibilità per le parti di 6 mesi. Le condizioni del Contratto di Assunzione si possono così riassumere:

- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- durata: 12 mesi;
- preavviso: 6 mesi;
- quadro
- 8° livello
- costo azienda complessivo lordo: Euro 143.000 oltre Euro 12.150 per automobile e spese connesse ed Euro 13.700 per alloggio”;

A sostegno di tale richiesta, la proponente ha dedotto: “l’esigenza di reperire sul mercato un soggetto dotato delle competenze e dell’esperienza del Sig. [REDACTED] in quanto, in esito alle dimissioni avvenute nel mese di giugno 2022 del Sig. [REDACTED] cui erano precedentemente affidate le funzioni che potrebbero essere affidate al Sig. [REDACTED] era rimasta sprovvista di un soggetto in grado di svolgere le fondamentali funzioni di quadro con funzioni direttive di tutte le produzioni di [REDACTED] (principalmente [REDACTED] e coordinatore del reparto commerciale, in assenza delle quali l’operatività della Società sarebbe compromessa e le possibilità di sviluppo del business che potrebbe garantire il Sig. [REDACTED] sarebbero perse”. Inoltre la [REDACTED] ha evidenziato che “il Sig. [REDACTED] sia adatto allo svolgimento delle funzioni ad oggi vacanti in [REDACTED] e che una figura della sua esperienza non sia agilmente rinvenibile sul mercato anche in ragione della situazione di crisi in cui versa la Società e che le “principali condizioni siano compatibili con la procedura in corso e con la necessità di non vincolare troppo a lungo termine la società. Per questi motivi si è scelto, in accordo con il Sig. [REDACTED] di stipulare un contratto a tempo determinato di durata pari a 12 mesi così che sia garantito, in conformità al CCNL applicabile, un periodo di prova e dunque di libera re cedibilità per le parti di 6 mesi” e che, infine, la stipulazione di tale contratto “si palesa di grande convenienza per la Società in quanto, oltre che garantire a [REDACTED] i servizi del Sig. [REDACTED] - da ritenersi indispensabili ai fini dello svolgimento ordinato ed efficiente dell’attività caratteristica di [REDACTED] e all’acquisizione della marginalità che deriva dall’attività ordinaria che sta proseguendo con il Gruppo [REDACTED] - consente alla Società di disporre delle medesime competenze in precedenza apportare dal dimissionario Sig. [REDACTED] affrontando costi inferiori a quelli sostenuti in precedenza (i.e. costo azienda comparato: Euro 198.358 + bonus vs. Euro 168.850,00)”.

Ritiene il Collegio di non poter concedere l’invocata autorizzazione.

Giova innanzitutto richiamare i passaggi fondamentali del parere non favorevole espresso dal CG, qui condiviso , “A lasciare ...perplexi è la tipologia di contratto che si vorrebbe applicare per l’inserimento in azienda del sig. [REDACTED] prevedendo un’assunzione con contratto a tempo determinato e applicazione del CCNL industria manifatturiera (...) la determinazione della durata del periodo di prova alla luce delle recenti modifiche introdotte con il D.Lgs. 27.6.2022 n.104 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea. (G.U. 29.07.2022, n. 176): l’art. 7 co.2 infatti prevede che <<Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego...>>”. In particolare il CG evidenzia che “Il rischio cui verrebbe

*esposta la società in ipotesi di contenzioso promossa dal lavoratore, prima assunto a tempo determinato e poi "lasciato a casa" magari sullo scadere del periodo di prova, si sostanzierebbe in un contenzioso giuslavoristico in cui il giudice potrebbe dichiarare illegittimo il periodo di prova in quanto sproporzionato rispetto ai parametri richiesti dal legislatore in termini di durata e mansioni: una simile valutazione comporterebbe la nullità del recesso e con esso decreterebbe la stabilità del rapporto di lavoro sino alla naturale cessazione del contratto a tempo determinato ovvero l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di corrispondere le mensilità retributive residue fino a naturale cessazione", e che "la richiesta di assunzione a tempo determinato del sig. ██████ con un impegno lordo complessivo annuo pari ad € 168.850 avvenga in un momento molto particolare della vita di ██████ in cui, a fronte di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione ex art. 44 CCII (quindi in un momento in cui la società beneficia di misure protettive nei confronti dei propri creditori), non sono rilasciati elementi e informazioni in grado di dare contezza di un piano concordatario efficace e di una prospettiva solutoria percorribile: vi è cioè quella indeterminatezza documentale propria della procedura di concordato con riserva che tuttavia rende sconsigliato ed inopportuno un impegno finanziariamente così gravoso".*

*Come noto, ai sensi dell'art. 46 CCII "Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, (4) e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale ..(co. 1). La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, (5) e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato (co. 2)".*

Certamente il secondo comma citato si riferisce alla fase del pre-concordato.

Infatti, soltanto nel periodo anteriore al deposito del piano definitivo ha senso evidentemente esigere, allorquando vengono formulate richieste di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, una *disclosure*, anche solo "abbozzata", sui contenuti del piano, che non è stato articolato nella sua versione conclusiva. Non può, pertanto, il Tribunale autorizzare atti potenzialmente pregiudizievoli per i creditori senza disporre di un adeguato corredo informativo. Naturalmente, trattasi di un'ostensione necessaria ma che, essendo fatta prima del deposito del piano definitivo, non potrà che essere sommaria.

Ebbene, allo stato, in assenza del predetto corredo informativo, non può essere autorizzata la richiesta qui in oggetto, comportando un impegno gravoso, sia con riferimento alla tipologia del contratto (contratto a tempo determinato per un anno, con periodo di prova di sei mesi) sia con riferimento al compenso lordo di euro 143.000 e agli accessori (euro 12.150 per automobile e spese connesse ed euro 13.700 per alloggio) e quindi potenzialmente pregiudizievole per i creditori.

**2) CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. [REDACTED] (cfr. 1.2 istanza)**

La società ha chiesto di essere autorizzata al “conferimento di un incarico per l'assistenza e la consulenza fiscale della Società finalizzata ad addivenire alla transazione fiscale e, conseguentemente “al Prof. [REDACTED] che ha quantificato le sue competenze in complessivi Euro 15.000,00, oltre accessori e spese (cfr. preventivo doc. n. 15).

Il CG ha espresso parere favorevole, evidenziando che “la società abbia, da un lato la necessità di effettuare valutazioni anche relative all'istituto della transazione fiscale considerata l'esposizione verso l'Agenzia delle Entrate (oltre € 1.9 milioni tra debiti verso l'Erario e debiti verso Istituti Previdenziali al 31.12.2022) e dall'altro il fatto che il preventivo selezionato appaia il più conveniente tra quelli chiesti”.

Ad avviso del Collegio, trattasi di mero atto di ordinaria amministrazione, connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico diretto a conservare e/o risanare l'impresa.

**3) IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI RELATIVE ALLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2023 (cfr. 1.4 istanza)**

La società ha chiesto di “dichiarare il nulla osta al pagamento delle retribuzioni relative alla mensilità di gennaio ai dipendenti ancora in forza presso la Società”, evidenziando che “attualmente sono impiegati presso [REDACTED] n. 28 dipendenti (i “**Dipendenti**”) i cui stipendi sono sempre stati corrisposti regolarmente il 10 del mese successivo a quello di maturazione”.

A sostegno della richiesta la [REDACTED] valorizzando il tenore letterale dell'art. 100 CCII, ha osservato che “Il riferimento operato dal legislatore alla mensilità anteriore al deposito conferma ...che la retribuzione per la mensilità in corso al momento del deposito del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato deve considerarsi quale credito sorto dopo il deposito del ricorso e dunque prededucibile ad onorabile regolarmente dalla Società senza necessità di autorizzazione alcuna del Tribunale; diversamente opinando non si comprende per quale ragione il legislatore abbia inteso riferirsi unicamente alla retribuzione dovuta per la mensilità antecedente al deposito e non a tutti i crediti per retribuzioni maturati dai lavoratori prima del deposito del ricorso introduttivo” nonché ha motivato che “tale opzione ermeneutica è agilmente giustificabile se solo si consideri che il pagamento immediato di parte di una mensilità ai lavoratori addetti all'attività di cui si prevede la continuazione non è, in ogni caso, pregiudizievole per i creditori complessivamente intesi in quanto, come noto, il loro credito è assistito dal privilegio di maggior grado e dunque - soprattutto in ipotesi assimilabili al caso di specie ove si rinviene agilmente la sussistenza di un attivo patrimoniale costituito da importanti immobilizzazioni materiali (i.e. immobile ove è svolta l'attività) e immateriali (i.e. marchio) di sicuro valore - il pagamento immediato degli stipendi costituisce

*unicamente una anticipazione di quanto sarebbe in ogni caso pagato integralmente anche nel worst case scenario della liquidazione giudiziale e non una violazione del principio della par condicio”.*

Il CG ha espresso parere favorevole mettendo in luce che *“Il caso ... riguarda unicamente quella quota parte di retribuzione riferita al mese di gennaio, periodo ricompreso tra l’inizio del mese e la data di apertura della procedura di concordato con riserva. Non sfugge allo scrivente CG il fatto che il legislatore preveda come l’autorizzazione debba rispettare, anche per i dipendenti, le medesime condizioni definite verso tutti gli altri creditori: la condizione essenziale di cui al primo comma è che la richiesta sia accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente chiamato a definire se le prestazioni siano essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Rimanendo al tenore letterale della norma quindi la richiesta avanzata da [REDACTED] non consentirebbe di soddisfare tutti gli elementi previsti dal legislatore e dovrebbe pertanto essere cassata in difetto della summenzionata attestazione di professionista indipendente. Tuttavia la società tratteggia un elemento importante nella propria richiesta di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ed in particolare dà conto del fatto che il pagamento della quota di mensilità di gennaio antecedente il deposito della domanda pari ad € 26.108 non violerebbe in alcun modo la par condicio creditorum considerato l’elevato valore degli asset patrimoniali (immobilizzazioni materiali e marchi) chiamati a soddisfare in via prioritaria il primo grado di privilegio”.*

Ritiene il Collegio di poter concedere l’invocata autorizzazione.

Come noto, con il deposito della domanda introduttiva di concordato preventivo, il debitore non può più effettuare pagamenti di crediti anteriori, in quanto trattasi di atti lesivi della *par condicio creditorum*. Tuttavia, già nella legge fallimentare l’art. 182 *quinquies* l.f derogando a tale divieto, consente di effettuare tali pagamenti a certe condizioni e solo in caso di concordato con continuità aziendale.

Sulla stessa linea si pone l’art. 100 co. 1 CCII, ai sensi del quale: *“Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (primo periodo). L’attestazione del professionista non è necessaria - atteso che in tal caso il pagamento non intacca il patrimonio del debitore - per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori (secondo periodo).*

Merita di essere segnalato che la norma diversamente dall’articolo 46 comma 2 CCII - in tema di autorizzazione gli artigli straordinari amministrazione per il periodo anteriore al decreto di apertura - non esige che la domanda di autorizzazione contenga anche idonee informazioni sul

contenuto del piano, laddove sia stata presentata una semplice domanda di concessione del termine.

Inoltre, l'art. 100 co. 1 CCII terzo periodo consente al Tribunale, con norma innovativa rispetto all'articolo 182 *quinquies* l.f., di autorizzare "alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione".

Ebbene, stante quest'ultima espressa previsione, a maggior ragione può essere autorizzato il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità di gennaio 2023 qui richiesta, vale a dire per la mensilità in corso al momento del deposito del ricorso per l'accesso alla procedura di concordato, avvenuto in data 18.01.2023. Peraltro, come dedotto dalla ricorrente e come evidenziato dal curatore, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, stante il valore del patrimonio della società (immobilizzazioni materiali e marchi), il primo grado di privilegio verrebbe pienamente soddisfatto.

**P.Q.M.**

1. rigetta la richiesta n. 1;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta n.2;
3. accoglie la richiesta n. 3 ed autorizza [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori relative alla mensilità di gennaio 2023.

Si comunichi con urgenza alla società ricorrente e al commissario giudiziale.

Milano, 09/03/2023

Il giudice estensore  
*Dr.ssa Rosa Grippo*

Il Presidente  
*Dr.ssa Luisa Vasile*